



Il Ministero dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, “*Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*”;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2018, con la quale, modificando la direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016, sono stati disciplinati i procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di assicurare la piena trasparenza delle relative procedure;

RITENUTO di modificare la predetta direttiva con nuove disposizioni indirizzate alla medesima finalità,

emana la seguente

DIRETTIVA

Premessa

Nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 compete al Ministro dello sviluppo economico la designazione dei commissari giudiziali e la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza, ferma restando la disposizione speciale di cui all’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto- legge 23 dicembre 2003, n. 347, che regola la nomina del commissario straordinario per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Con la presente, fermi i requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall’articolo 28 della legge fallimentare, dall’articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal DM 10 aprile 2013, n. 60 – *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi* (di seguito, il “Regolamento”) –, si provvede a definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell’ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale.



1. Composizione monocratica o collegiale dell'organo commissariale

Per quanto riguarda la scelta di preporre alla procedura un organo collegiale, richiamato l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui *“la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura”*, si ritiene di individuare i seguenti indicatori concorrenti della eccezionale rilevanza e complessità della procedura, al ricorrere dei quali può essere valutata la nomina dell'organo collegiale:

- fatturato annuo superiore ad 800 milioni di euro;
- pluralità di siti produttivi operativi;
- significative criticità occupazionali, operative e nelle relazioni industriali,

fermo restando che, quand'anche non tutti i suddetti requisiti dovessero essere integrati, potrà comunque darsi luogo alla nomina dell'organo collegiale ove tale soluzione, previa approfondita istruttoria e motivando adeguatamente i presupposti in relazione allo specifico caso concreto, sia ritenuta preferibile in ragione della particolare strategicità della impresa o del gruppo industriale da porre in amministrazione straordinaria ovvero della eccezionale complessità organizzativa, produttiva od occupazionale di detta impresa o gruppo industriale, tenuto anche in considerazione il potenziale impatto sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese.

Ove si proceda alla nomina dell'organo collegiale, potranno essere attribuite ad uno dei tre commissari le funzioni di coordinamento.

La nomina dei commissari straordinari sarà inoltre limitata, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, al periodo di esecuzione del programma della procedura, nel presupposto che nella fase propriamente concorsuale possa essere più opportuno preporre alla procedura professionalità specificamente orientate alle finalità liquidatorie.

Pertanto, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, l'incarico sarà conferito con scadenza alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del d.lgs. 270/99. Nel caso di gruppi di imprese si assumerà quale termine finale dell'incarico la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

2. Procedimento per la designazione del commissario giudiziale e la nomina del commissario straordinario

Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- (a) È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco di professionisti in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal decreto del Ministro



dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, idonei a ricoprire l'incarico di commissario giudiziale e commissario straordinario. L'elenco è aggiornato annualmente mediante avviso pubblico.

- (b) Una commissione seleziona tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alla lettera (a) una rosa di tre nominativi (ovvero, qualora vi sia la possibilità che l'organo commissariale sia a composizione collegiale, di nove nominativi) giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico e che, per quanto possibile, siano selezionati in maniera tale da salvaguardare il necessario grado di eterogeneità tra i profili professionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento.

Ai fini delle proprie valutazioni, la commissione avrà riguardo dei seguenti criteri:

- (i) specifica competenza in relazione alla complessità della procedura e/o al settore merceologico;
- (ii) dimensione dell'impresa, con riguardo agli indicatori di cui al punto 1 della presente direttiva.

Potranno, inoltre, costituire titoli di preferenza:

- (i) titoli accademici riconosciuti;
- (ii) corsi di aggiornamento in materia professionale nella materia concorsuale.

In conformità al principio della rotazione, al medesimo soggetto non potranno essere conferiti più incarichi contestuali.

Preliminarmente alla nomina dovranno essere acquisite, a cura della commissione, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse, nonché alla disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dell'incarico.

- (c) La commissione di cui alla precedente lettera (b) è nominata dal Ministro ed è formata da tre componenti esperti, di cui:
- (i) un membro scelto nell'ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile con funzione di coordinamento;
 - (ii) due membri con esperienza in materia di amministrazione straordinaria, scelti anche tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali.

La commissione dura in carica un biennio.

- (d) La competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico cura gli adempimenti relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera (a) e fornisce alla commissione ogni opportuno supporto istruttorio.



- (e) Previa approfondita istruttoria e motivando adeguatamente i presupposti in relazione allo specifico caso concreto, per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, il Ministro dello sviluppo economico può disporre le nomine dei commissari straordinari in deroga alla procedura di cui alle lettere precedenti.
- (f) Di norma, la durata dell'incarico commissariale è parametrata a quella dei programmi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
- (g) Resta ferma la possibilità per il Ministro di revocare i commissari straordinari con le modalità previste dall'art. 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3. Procedimento per la nomina del comitato di sorveglianza

L'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da tre o cinque membri. Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- (a) In via generale, il comitato di sorveglianza sarà costituito da cinque componenti solo nel caso in cui la procedura venga disposta, ai sensi degli artt. 80 e 81 del d.lgs. 270/99, nei confronti di più imprese appartenenti al medesimo gruppo.
- (b) I membri del comitato saranno selezionati dalla commissione di cui al punto 2, lettera (b), fatta eccezione per il membro interno al Ministero che sarà individuato dall'Ufficio di Gabinetto in esito ad un'istruttoria curata dalla Direzione generale competente.

Di norma, la presidenza del comitato di sorveglianza è attribuita a soggetti scelti preferenzialmente tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali.

I componenti esperti saranno individuati tra:

- (i) dirigenti o funzionari del Ministero dello sviluppo economico in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuati sulla base di procedure trasparenti di selezione, definite preventivamente, che garantiscano un'adeguata rotazione e tengano conto delle esperienze professionali e del numero degli incarichi;
 - (ii) professori universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali. Le relative candidature saranno raccolte mediante avviso sul sito del Ministero da rinnovarsi con cadenza annuale.
- (c) I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati previa verifica dell'insussistenza delle medesime situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per i commissari straordinari e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa (ovvero al gruppo di imprese) in amministrazione straordinaria e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi escludere la nomina di soggetti legati al/i



commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.

(d) I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati per un triennio.

La presente direttiva sostituisce la direttiva emanata dal Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2018, che, conseguentemente, cessa di avere efficacia.

Il presente atto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma,

IL MINISTRO